



IL RUOLO DEL TESORIERE NEL PIANO DI CONTINGENZA


Relatori



Nevio Boscariol
Consigliere, AITI

Ivan Fogliata
Executive Partner, inFinance

Roberto Mandelli
Sales Account, DocFinance




Le sfide per le imprese: I contingency plans

Martedì 21 Aprile 2020 Il Sole 24 Ore

I manager sul contro

EMERGENZA COVID-19

BILANCIO



La Fondazione nazionale dei commercialisti esamina le regole del Dl Liquidità

Ai fini dell'impairment test nessun effetto sui valori di bilancio dell'esercizio 2019

Nicola Cavalluzzo
Franco Roscini Vitali

La continuità aziendale, all'epoca del Covid-19, è un tema che merita particolare attenzione nei bilanci in approvazione entro giugno, con un possibile interessamento anche per i bilanci dell'esercizio in corso. La Fondazione nazionale dei commercialisti, con Sidrea, la Società italiana dei docenti di ragioneria ed economia aziendale, ha diffuso il documento sull'impatto dell'emergenza sulla continuità aziendale e sul-

L'applicazione nazionale

L'articolo 7 del Dl 23, disposizione che merita di essere riformulata in sede di conversione, al comma 1 prevede che «Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del Codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020». Il comma 2 di questo articolo estende tale facoltà anche ai bilanci chiusi entro (da intendersi, relativi ad esercizi chiusi entro) il 23 febbraio 2020. La norma prevede espressamente che tale valutazione della continuità aziendale in deroga agli ordinari criteri è formulata mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Inoltre, in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2020, si dice che il ricorso al 31 dicembre 2020, si dice che i conti provati. In primo corso ne perché ruità ne 23 febbraio chiuso ai revidere lanci a ctre l'acce bilancio provato dicembre quello pi

Chance della presunzione retrospettiva

L'INTERPRETAZIONE

Dall'articolo 7 del Dl 23 forse una ciambella di salvataggio anche nel 2019

Andrea Vasapolli

L'articolo 7 del decreto legge 23, disposizione che merita di essere riformulata in sede di conversione, al comma 1 prevede che «Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del Codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020». Il comma 2 di questo articolo estende tale facoltà anche ai bilanci chiusi entro (da intendersi, relativi ad esercizi chiusi entro) il 23 febbraio 2020. La norma prevede espressamente che tale valutazione della continuità aziendale in deroga agli ordinari criteri è formulata mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Le società con esercizio coincidente con l'anno solare possono beneficiare di tale disposizione per due bilanci (2019 e 2020) mentre quelle con esercizio infrannuale spesso ne potranno beneficiare solo per uno. In caso di chiusura dell'esercizio al 30 giugno, ad esempio, troverà ap-

plicazione solo per il bilancio al 30 giugno 2021, mentre non potrà applicarsi per il bilancio al 30 giugno 2020 (in quanto chiuso dopo il 23 febbraio 2020 e non in corso al 31 dicembre 2020).

Per potersi avvalere della sussistenza del requisito della continuità aziendale risultante nel bilancio dell'esercizio precedente non è necessario che nel precedente bilancio la sussistenza di tale requisito sia stata argomentata con modalità speciali o comunque diverse da come ordinariamente viene attestata in sede di redazione del bilancio.

Il principio della continuità aziendale è posto dall'articolo 2423 bis, comma 1, n. 1), del Codice civile, come un postulato del bilancio, ed è interpretato nel principio di revisione Isa Italia 570 (paragrafo 2) e dal principio contabile Oic 11 (paragrafi 21-24) nel senso della valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

La deroga al principio di continuità aziendale prevista all'articolo 7 del decreto legge 23/20 è facoltativa; alla stessa ricorreranno solo quelle imprese che temporaneamente hanno perso (o ritengono che perderanno) quell'equilibrio economico-finanziario che caratterizza la condizione della continuità aziendale. Ricorrere a tale deroga implica, infatti, l'ammissione che non sussistono le con-

ditioni che ordinariamente consentirebbero di attestare il requisito della continuità aziendale.

In precedenti articoli pubblicati su «Il Sole 24 Ore» è stato sostenuto che, con riferimento al bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2019, lo spirito della norma porta a ritenere che il requisito della continuità doveva sussistere alla data del 23 febbraio 2020 e che quindi per tale bilancio non si deve fare riferimento al precedente bilancio 2018. A nostro parere è possibile però osservare che sia l'articolo 6 del decreto legge 23/20 che disattiva le disposizioni in tema di copertura perdite sia l'articolo 7 non subordinano la loro applicabilità ad eventi correlati alla crisi susseguente alla pandemia da Covid-19 e che il comma 1 dell'articolo 7 impone, nell'applicare la deroga al criterio della continuità, di richiamare le risultanze dell'esercizio precedente (cioè, si ritiene, rende possibile in sede di bilancio 2019 attestare la continuità in deroga sulla base del fatto che la stessa sussisteva nel bilancio 2018).

Una interpretazione sistematica della norma in commento, unitamente alla disciplina della responsabilità degli amministratori, porta tuttavia a ritenere che il ricorso alla deroga disposta dall'articolo 7 non sia sempre legittimo, ma lo sia nei soli casi in cui si ritenga che la condizione di difficoltà in cui versa l'impresa e che impedisce di attestare in via ordinaria la sussistenza del going concern (qualunque ne sia la causa) sarà recuperata attraverso i risultati

futuri della gestione ordinaria o prevedibili interventi straordinari (ad esempio una ricapitalizzazione), mentre alla stessa non si dovrebbe fare ricorso nel caso in cui gli amministratori considerino la situazione di crisi in ogni caso irreversibile.

Si pensi al caso di una società i cui amministratori, in sede di redazione del bilancio al 31 dicembre 2019, prevedano che la perdita che maturerà nel corso del 2020 quale conseguenza della pandemia da COVID-19 porterà la società in una condizione di deficit patrimoniale, non ripianabile dai soci, ma che tale perdita troverà compensazione nell'utile dell'esercizio 2020.

In un simile caso gli amministratori potranno avvalersi della deroga disposta dall'articolo 7 in sede di redazione sia del bilancio al 31 dicembre 2019 (richiamando le risultanze del bilancio 2018, come espressamente previsto dalla norma con riferimento alle indicazioni da fornire nella nota informativa) sia di quello al 31 dicembre 2020.

La norma prevede, inoltre, che del ricorso a tale deroga debba farsi riferimento nella «nota informativa». L'utilizzo del termine «nota informativa» invece che nota integrativa induce a ritenere che si sia inteso imporre tale obbligo anche alle microimprese, che sono esonerate dall'obbligo di redigere la nota integrativa. Questo riferimento dovrà essere quindi formulata nelle note in calce allo stato patrimoniale.

Benefici per aumenti di capitale pro continuità e prestiti dello Stato

Per le Pmi aiuti fino a 6,25 mil

PREVALE LA LINEA GARANTISTA

Ricapitalizzazioni solo col sì dei soci

Fondo Invitalia. Il sostegno di Stato al capitale al 12,5% del capitale. Stop ai dividendi, scont

Gianni Trovati
ROMA

L'ennesimo giro di giostra sui testi del maxi decreto arrivato ieri in consiglio dei ministri cambia ancora una volta i meccanismi per gli aiuti alle piccole e medie imprese. Che in attesa della Gazzetta Ufficiale si possono riassumere così: lo sconto fiscale per gli aumenti di capitale e le condizioni aggiuntive per chi chiede l'aiuto pubblico. Proviamo a fare ordine, anche se la sfida non è banale.

Il capitolo che comprende anche gli aiuti pubblici al capitale riguarda le Pmi fra 5 e 50 milioni di fatturato che abbiamo visto ridursi di almeno il 33% il proprio volume d'affari a marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E si apre con un credito d'imposta del 20% per gli aumenti di capitale.

L'investimento agevolabile in questa versione non può superare i 2 milioni, quindi lo sconto fiscale arriverebbe al massimo a 400mila euro. Due chiarimenti aiutano a rispondere alle domande lasciate in sospenso dalle vecchie versioni del testo. L'agevolazione riguarda solo gli aumenti di capitale deliberati dopo l'entrata in vigore del decreto, perché quando si tratta di sconti il fisco ritrova attenzione sull'inopportunità di norme retroattive. E cade il limite triennale per utilizzare il credito, che può essere impiegato anche in

compensazione, però, con un secco d'imposta può arrivare al secondo meccanismo quando ci sono per il 10% patrimonio queste perdite e lo sconto ulteriore di perdita sopra monio netto dà di credito d'imposta.

Per questo se degli aiuti fiscali è indispensabile un altro elenco bisognava rientra scorso fra le imprese con le definizioni fiscali e contrili senza macchie e rispetto delle normative. Soci, amministratori non devono essere dai pubblici uffici per evasione fiscale.

Tutte queste accessi anche al fondo Invitalia alle aziende fra i 5 e 50 milioni di fatturato, i soci non contano. Il fondo acquisito emessi dalle imprese un importo che è il doppio dell'aumento dai soci per superare il 12,5% sun caso, quindi

Assemblea in 15 giorni per i soli aumenti senza diritto d'opzione

Giovanni Negri
Antonella Olivieri

Le norme relative agli aumenti di capitale, che a metà della giornata di ieri sembravano essere state stralciate decreto "Rilancio", sono state invece introdotte nel testo con l'articolo 45-bis. Nell'ultima versione consultata da «Il Sole-24Ore», in sostanza, si abbassa il quorum deliberativo in assemblea alla maggioranza semplice per tutti gli aumenti di capitale e si dimezzano i tempi di convocazione dei soci solo per il caso di aumenti con esclusione del diritto d'opzione fino al 20% del capitale sociale preesistente. Disposizioni, queste, tutte temporanee che scadranno a fine 2020.

La condizione per poter approvare le ricapitalizzazioni con il sì della maggioranza assoluta del capitale presente, anziché con la maggioranza dei due terzi richiesta, è che all'assemblea partecipi almeno il 50% del capitale. Si tratta di una deroga che può essere applicata anche quando lo statuto prevede quorum deliberativi pari o superiori a quello legale. Per quanto riguarda gli aumenti con esclusione del diritto d'opzione, si alza temporalmente (fino al 31 dicembre 2020), dal 10% al 20% del capitale preesistente, il limite entro il quale poter realizzare opera-

zioni di questo tipo, senza che sia necessaria una esplicita clausola statutaria a riguardo. Passare dall'assemblea è comunque necessario, ma i tempi di convocazione sono dimezzati a 15 giorni.

In pratica, ci vorranno comunque mesi prima che la società che ha bisogno di rafforzarsi patrimonialmente possa incassare mezzi freschi, mentre si accorciano di 15 giorni i tempi solo per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto d'opzione, cioè destinati a investitori terzi che non sono ancora azionisti della società. Si tratta di operazioni potenzialmente in grado di cambiare gli assetti proprietari o comunque di "diluire" le quote degli azionisti preesistenti. Per le altre fattispecie restano i 30 giorni canonici di convocazione dell'assemblea.

Per il decreto "Liquidità", attualmente all'esame della Camera, era stato presentato un emendamento che invece assegnava al cda, saltando l'assemblea, la facoltà di varare aumenti di capitale fino al 20% del capitale, ricalcando l'esempio inglese che permette, in emergenza temporanea, ricapitalizzazioni-lampo nel giro di pochi giorni. L'emendamento è stato respinto, con la motivazione che non era attinente, e i relatori - Luca Carabetta (M5S) e Gianmario Fragomeli (Pd) - stavano considerando di riproporlo. La linea più garantista sembra però aver prevalso sull'esigenza di far arrivare rapidamente capitali alle aziende messe in difficoltà dal coronavirus.

Chi riceve l'aiuto pubblico, da rimborsare in sei anni, deve però rispettare una serie di condizioni

Il famigerato regolamento UE...

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2014

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato


Articolo 2

Definizioni

18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- Il decreto Cura Italia esclude dalle garanzie le imprese dichiarate in difficoltà...
- Il decreto Rilancio esclude dagli aiuti tali imprese...

Art. 2 - punto 18

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora **abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate**. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la **responsabilità illimitata** per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora **abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società** a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) **qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;**
- d) **qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;**
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- 1) **il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e**
 - 2) **il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;**
- 

C'è il fondo perduto, slitta il piano 4.0

Ridotto il pacchetto startup
Tra le micronorme 4 milioni
per lo sviluppo di videogame

ROMA

Stralciati dal decreto e rinviati a prossimi provvedimenti la proroga del piano Impresa 4.0 fino al 2022 e il rafforzamento, anche se solo in misura contenuta, di alcune delle sue agevolazioni fiscali. Nel compenso si fanno largo alcune micronorme proposte dal ministero dello Sviluppo.

Quanto agli indennizzi a fondo perduto, i contributi - con un sistema di calcolo più restrittivo rispetto alle prime ipotesi - saranno parametrati alla perdita di fatturato tra aprile 2020 e lo stesso mese del 2019. La doppia condizione di base è non aver avuto nel 2019 un giro d'affari superiore a 5 milioni e che tra i due mesi di aprile a raffronto si sia subita una perdita del fatturato o dei compensi di almeno un terzo. Si può parlare di mini-indennizzi se si considera la percentuale da applicare alla differenza di fatturato registrata: 20% per chi nel 2019 ha avuto ricavi o compensi fino a 400mila euro; 15% oltre 400mila euro e fino a 1 milione; 10% oltre 1

milione e fino a 5 milioni (nel caso più generoso in assoluto si può arrivare a 4,1mila euro). C'è comunque un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2mila euro per le aziende. Nell'ultimo testo, tra i beneficiari sono entrati i soggetti titolari di reddito agrario. La platea estremamente ampia potrebbe rappresentare un problema a fronte di un plafond complessivo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 6 miliardi. Solo considerando le società a responsabilità limitata sotto i 5 milioni di ricavi, una categoria tra le tante ammesse, si parla di quasi 1,7 milioni di soggetti (dati Unioncamere-Infocamere-Movimprese).

Perde pezzi, invece, il pacchetto sulle startup e le Pmi innovative, oggetto di diversi rilievi da parte delle strutture tecniche del ministero dell'Economia. In attesa di conferme una volta disponibile il testo ufficiale, da quanto emerso dovrebbe essere saltato il rafforzamento degli incentivi fiscali per gli investitori così come l'allungamento di un anno del periodo di permanenza nel registro speciale delle imprese e la moratoria sui debiti bancari. In compenso dovrebbero essere confermati il rifinanziamento della misura Smart&Start gestita da Invitalia per prestiti agevolati (110 milioni)

e il via libera ad operazioni del Fondo di sostegno al venture capital anche con obbligazioni convertibili (200 milioni). Saranno abbassati i requisiti per ottenere il visto veloce per chi investe nelle aziende innovative. Nasce poi un Fondo per il trasferimento tecnologico (500 milioni) e la costituzione da parte dell'Agenzia Enea di una fondazione di diritto privato per operare nello stesso ambito.

Intanto ieri erano tornate in lizza alcune micronorme proposte dal Mise, con relativa carica di nuovi consulenti: 900mila euro in tre anni per ripristinare il nucleo di esperti di politica industriale (ma, per le nomine, senza più passare per le commissioni parlamentari competenti); 1,5 milioni in tre anni per esperti a sostegno dell'unità di gestione delle crisi aziendali; 70 milioni per portare a 100 milioni il Fondo per i marchi storici e trasformarlo in un Fondo generale per la salvaguardia occupazione delle aziende in crisi. E sono spuntati anche 4 milioni per un fondo per lo sviluppo di prototipi di videogiochi. Da segnalare che per alcune di queste misure i tecnici dell'Economia hanno evidenziato l'estraneità alle finalità del provvedimento.

—C.Fo.

Fondo perduto?

Il worst case scenario

- Nei migliori business plans si include un worst case scenario che contempla ipotesi di importante stress per valutare la tenuta dell'attività.
- Il caso del Covid-19 va certamente oltre ogni scenario di stress «normale» in quanto un completo lock down non è certamente prevedibile né immaginabile.
- Come interfacciarsi quindi e valutare gli effetti della contingenza con le imprese?
- Gli approcci differiscono per settore e dimensioni dell'impresa.
- Vediamo alcuni esempi!

I contingency plans

- I piani di emergenza sono tipicamente realizzati in 5 step:
 - 1. Prioritizzazione delle risorse:**
 - Le spese e gli impegni in corso vanno divisi in:
 - Vitali – non eliminabili (es. ottenimento certificazione di prodotto)
 - Importanti – eliminabili con danno ma limitato (es. lavori di ultimazione nuovo macchinario)
 - Potenzianti – eliminabili (es. cambio software gestionale)
 - 2. Studio degli impatti negativi e di un piano di intervento:**
 - Simulazione calo fatturato, simulazione insoluti.
 - Valutazione del costo di eliminazione rispetto al risparmio ottenibile
 - Studio delle soluzioni offerte dallo Stato (CIG, contributi per affitti, garanzie)
 - Congelamento di tutti i costi fissi non vitali
 - 3. Finanziamento del piano di intervento:**
 - Studio di operazioni finanziarie ponte con valutazione della sostenibilità successiva dei nuovi impegni finanziari.
 - 4. Condivisione con la struttura e gli stakeholders del piano**
 - 5. Analisi e rivisitazione del piano**

Le banche comunque non possono abdicare alla loro funzione di analisi del merito di credito...

Inchiesta sui crediti garantiti, un questionario a 150 banche

13.05.2020

Decreto liquidità. La commissione bicamerale presieduta da Ruocco delibera un'indagine: «Chiediamo innanzitutto quante sono state le richieste di finanziamento presentate dalle imprese»

Manuela Perrone

ROMA

Sta per partire alla volta di 150 istituti di credito italiani un questionario in dieci domande per verificare l'applicazione del "decreto Liquidità" e delle misure finanziarie del "cura Italia". Mittente: la commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, il cui ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo scorso 7 maggio ha deliberato l'indagine.

«Chiediamo innanzitutto quante sono state le richieste di finanziamento presentate, sia quelle di importo inferiore a 25 mila euro, sia quelle di importo superiore per l'accesso al Fondo centrale di garanzia delle Pmi», spiega la presidente della commissione, Carla Ruocco (M5S), da cui è partito l'input. «Vogliamo inoltre sapere quali sono state le domande accolte e ammesse all'erogazione del prestito per ciascuna tipologia e, questo è un punto importante, quante di esse, e per quali importi complessivi sul totale dell'accogliuto, hanno estinto o compensato, anche parzialmente, pregresse posizioni di finanziamento».

L'obiettivo, in sintesi, è distinguere quante somme sono realmente destinate a nuovi prestiti. «Ricordiamo che si tratta di finanziamenti con garanzia dello Stato. Noi chiediamo infatti esplicitamente alle banche di segnalarci quali misure hanno adottato per prevenire indebite compensazioni o



Carla Ruocco. La presidente della Commissione Banche annuncia l'invio di un questionario a 150 istituti di credito per monitorare l'erogazione di liquidità

estinzioni di debiti preesistenti, distinguendo tra esposizioni "sconfinate" e altre».

Non è finita qui. Nel questionario si domanda quali sono stati, in media, i tempi di lavorazione delle richieste e qual è la loro stima futura. «Purtroppo da quel che è emerso finora risulta che lo scoglio della burocrazia è molto forte: un nodo irrisolto che il Paese sconta in questa fase drammatica per famiglie e imprese», commenta Ruocco. Con gli altri quesiti si indaga anche sugli interessi applicati per ogni operazione di finanziamento (chiedendo di fornire, laddove possibile, il tasso medio ponderato sull'ammontare complessivo dei prestiti

accordati per ciascuna tipologia), nonché sulle commissioni, spese e costi di qualunque tipo applicati dagli istituti di credito.

La bicamerale prova inoltre a fare luce sull'attuazione delle misure del Dl "cura Italia", dalla moratoria sui mutui prima casa alla revoca di affidamenti e sospensione dei prestiti. Anche in questo caso si chiedono informazioni suddivise per tipo di intervento, categoria di soggetto richiedente e problematiche applicative riscontrate.

La nona domanda è dedicata alla modulistica utilizzata: si è fatto ricorso agli schemi predisposti dalla task force liquidità tra Mef, Bankitalia, Abi,

Mcc, Sace e Mise? Oppure a livello di singole filiali sono stati usati altri documenti? «A questo proposito - precisa Ruocco - chiediamo anche per quante pratiche lavorate è stata richiesta documentazione per la valutazione del merito creditizio e l'assolvimento degli obblighi dell'antiriciclaggio». L'ultimo quesito riguarda invece il ricorso all'autocertificazione, altro indicatore di pratiche "snelle". «È stato efficace per lo svolgimento dell'istruttoria - si legge nel questionario - o è stata comunque richiesta ulteriore documentazione ai soggetti istanti? Se sì, per quale finalità?».

Le banche avranno sette giorni di tempo dall'invio della mail certificata Pec per rispondere alla commissione d'inchiesta, che oggi con l'audizione del Mise concluderà il ciclo di confronto con i vari componenti della task force liquidità. Ruocco si augura di poter offrire a stretto giro una mappa accurata: «È un'operazione trasparente per correggere eventuali distorsioni, un altro tassello dopo il form che abbiamo predisposto per consentire a cittadini e imprese di inoltrare automaticamente i reclami alla Banca D'Italia». A fotografia scattata, la commissione conta di affrontare un ulteriore nodo emerso con nettezza in queste settimane: l'esigenza molto sentita nel sistema creditizio di uno scudo penale per scongiurare il rischio di concorso in bancarotta. Ma questa è un'altra storia.

Alcuni istituti fanno fatica a dialogare in modo rapido con il portale del fondo per le Pmi

Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia...

Il Sole 24 Ore Venerdì 22 Maggio 2020

Via libera all'autocertificazione Garanzia statale sul factoring

Decreto Liquidità. Ok agli emendamenti: finanziamenti più veloci con la manleva alle banche ma con l'obbligo di un conto dedicato. Stop fino al 30 settembre per gli alert alla centrale rischi

**Marco Mobili
Gianni Trovati**
ROMA

Via libera alla corsia preferenziale che permetterà di ottenere i prestiti garantiti dallo Stato presentando l'autocertificazione sui dati aziendali e sulla propria lealtà fiscale e antimafia.

L'emendamento, promosso in particolare da Italia Viva, ha trovato ieri il voto unanime alle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera. In una giornata ricca di lavori sul provvedimento, nonostante le tensioni che in serata hanno spinto la Lega ad abbandonare il tavolo. Tra gli altri correttivi approvati va segnalata la sospensione, fino al 30 settembre, delle segnalazioni alla Centrale Rischi per chi diventa «cattivo pagatore» mancando la restituzione di qualche rata dei propri finanziamenti e l'estensione della platea dei possibili beneficiari alle imprese che abbiano esposizioni classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate», a patto che l'etichetta sia stata messa dopo il 31 gennaio. Approvata anche l'estensione dei meccanismi di copertura pubblica ai crediti che le imprese cedono a società di factoring. La nuova regola, sostenuta fra gli altri dal presidente della commissione Finanze Raffaele Trano (ex M5s ora nel gruppo misto) va a vantaggio delle cessioni di crediti commerciali nelle operazioni «pro solvendo», in cui la garanzia sulla solvibilità è in capo all'impresa cedente.

La novità più importante per accelerare la macchina dei prestiti cancellando la burocrazia bancaria fin qui imposta dalla legge è comunque rappresen-

Sospensione dei mutui sulla prima casa estesa a commercianti, artigiani, ditte individuali e professionisti

tata dal sistema dell'autocertificazione. Perché sposta sulle imprese la responsabilità dei dati dichiarati e cancella i classici obblighi di istruttoria per le banche; in cambio, però, le aziende dovranno far confluire il finanziamento su un conto dedicato, per facilitare i controlli successivi.

Per sostenere i costi del rilascio delle garanzie sui prestiti del Fondo centrale, anche le regioni e la rete delle Camere di commercio potranno erogare contributi alle Pmi in difficoltà. Fiere, turismo, congressi e tessile trovano anche la definizione di «settori strategici ai fini dell'internazionalizzazione», mentre l'agroalimentare e il siderurgico ricevono l'ombrello della golden power (si veda pagina 13).

Arriva più tempo per i concordati preventivi. Viene previsto il rinvio di sei mesi dei termini in scadenza dopo il 23 febbraio degli adempimenti per concordati preventivi, accordi di ristrutturazione o di composizione della crisi d'azienda, oltre che dei piani del consumatore omologati.

Un aiuto diretto riguarda le fiere all'estero annullate. Sarà un credito d'imposta del 30% sulle spese sostenute dalle imprese quest'anno per la partecipazione a eventi all'estero annullate per l'emergenza Covid-19.

Si allarga la platea di chi può richiedere la sospensione dei mutui prima casa. Ditte individuali e piccoli imprenditori, artigiani, piccoli commercianti e quanti esercitano un'attività profes-

sionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, fino al 31 dicembre potranno ottenere la sospensione dalla prima rata dopo la presentazione della domanda.

Atteso nel decreto Rilancio dal mercato del gioco, arriva come emendamento al Dl imprese la proroga dei versamenti del Prelievo erariale unico (Preu) e del canone concessorio in scadenza fino al 30 agosto. Si riprenderà a pagare il 22 settembre in 4 rate mensili, l'ultima entro il 18 dicembre. Una mezza beffa comunque per il settore ancora in lockdown che entro il 29 maggio sarà chiamato a versare circa 700 milioni in tre tranches.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NOVITÀ

1

SEMPLIFICAZIONI

Autocertificazione per i finanziamenti

Arriva l'autocertificazione per velocizzare le procedure di erogazione dei finanziamenti delle aziende in difficoltà. Si prevede anche un protocollo d'intesa sottoscritto tra il ministero dell'Interno, il ministero dell'Economia e Sace per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali

2

CREDITO

Centrale rischi, stop alle segnalazioni

Le commissioni Finanze e Attività produttive della Camera hanno approvato un emendamento che sospende fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni alla Centrale dei Rischi e nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic) da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

3

AUTONOMI

Stop ai mutui anche per gli artigiani

Per ditte individuali e piccoli imprenditori, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un'attività professionale in proprio, fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui, la banca avvierà la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva

Sale a 30mila euro il tetto per i prestiti garantiti al 100%

Decreto Liquidità. Via libera in commissione alla Camera anche alla durata prolungata a 10 anni, mentre per quelli fino a 800mila euro l'orizzonte potrà essere esteso a 30 anni

**Marco Mobili
Gianni Trovati**

ROMA

Il tetto dei prestiti con garanzia statale al 100% sale da 25 a 30mila euro. E si allungano i calendari delle restituzioni. Per i finanziamenti più piccoli il limite dei 6 anni pensato per tutti dal testo originario del decreto si estende a 10, mentre per i prestiti fino a 800mila euro con garanzia di base all'80% l'orizzonte si potrà arrivare fino a 30 anni.

I principali correttivi approvati ieri dalle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera vanno incontro alle richieste avanzate dalle imprese sul decreto liquidità, atteso all'esame dell'Aula lunedì prossimo.

Oggi dovrebbe invece essere la volta delle regole sull'autocertificazione per ottenere i prestiti. Perché tiene l'accordo nella maggioranza sulla manleva per le banche e istituti finanziari, inserita nell'emendamento (anticipato sul Sole 24 Ore di ieri) che introduce la possibilità di autodichiarare i dati dell'impresa e quelli relativi alle certificazioni antimafia. Uno strumento, questo, ritenuto necessario per velocizzare le procedure di erogazione dei finanziamenti chiesti dalle aziende in difficoltà. Il via libera delle commissioni è atteso per oggi, quando le votazioni riprenderanno dagli emendamenti accantonati all'articolo 1 del decreto legge, quello con le garanzie Sace per l'ero-

gazione di liquidità alle imprese di maggiori dimensioni.

Intorno al complicato debutto dei prestiti garantiti comunque le acque continuano a essere agitate. Dopo la polemica su Fca Italia, che ha riaperto il dibattito "anti-delocalizzazioni" animato soprattutto da Pd e Cinque Stelle, ieri a scaldare gli animi pentastellati è intervenuta la prospettiva che fra i candidati al prestito garantito ci siano anche le società della famiglia Benetton, con una richiesta intorno ai 2 miliardi, 1,2 dei quali destinati ad Autostrade per l'Italia i cui conti sono stati schiacciati dal blocco degli spostamenti. «Domandare è lecito, rispondere è cortesia: no grazie», ha tagliato corto su Facebook il viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni. Ma al di là dei toni degli esponenti M5S la valutazione dovrà essere un po' meno tranchant, e toccherà prima di tutto al Mef. Mef che ieri con gli altri componenti della task force sul tema ha aggiornato il contatore dell'operazione liquidità: Sace finora ha erogato garanzie per 152 milioni rispondendo a 17 richieste, ma sul tavolo ci sono 250 dossier per un valore di 18,5 miliardi. Mise e Mediocredito centrale hanno invece ricevuto finora 287.268 domande per 13,5 miliardi, in larga parte (256mila per 5,4 miliardi) per prestiti fino a 25mila euro. Per la moratoria sui prestiti le domande sono 2,3 milioni e riguardano finanziamenti per 240 miliardi.

Proprio con l'obiettivo di accelera-

re la macchina nascono gli emendamenti parlamentari. Fra cui spicca senz'altro l'allungamento fino a 10 anni delle restituzioni, portato avanti da M5S con la convergenza degli altri gruppi. Con il correttivo si interviene anche sui tassi di interesse applicati, che non potrà superare il tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento maggiorato dello 0,2%. Le novità introdotte nel corso dell'iter parlamentare del decreto si applicheranno anche ai prestiti ottenuti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Con un altro emendamento, condiviso anche dalle opposizioni, sale a 30mila euro l'importo che potrà beneficiare della garanzia statale al 100% per cento. Inoltre si potrà richiedere, in alternativa al 25% del fatturato dell'anno precedente, il doppio della spesa salariale. La garanzia del Fondo Pmi potrà essere cumulata con quelle di Confidi o degli altri soggetti fino a coprire il 100% del finanziamento.

Arriva poi una riserva di 100 milioni per i prestiti rilasciati al Terzo settore, e per il settore termale la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con le altre tipologie per i finanziamenti destinati a investimenti immobiliari con durata decennale e importo superiore ai 500mila euro.

Via libera alla possibilità di accedere alla garanzie per importi fino a 5 milioni anche per le società pubbliche con meno di 500 dipendenti.

Emergenza.

La sicurezza in azienda è priorità per la ripartenza delle attività

30 anni...

Quali rapporti PFN/EBITDA vedremo?

152

**MILIONI SACE
PER GARANZIE**

Valutate 17 richieste ma sul tavolo ci sono 250 dossier per 18,5 miliardi. Mise e Mediocredito hanno invece ricevuto domande per 13,5 miliardi

Con la diminuzione dei ricavi focus sul punto di pareggio


Break even point

Lo consigliano anche gli esperti!

Vediamo ora il nostro esempio!

EMERGENZA COVID-19

BILANCI



Il calcolo: si parte dalla distinzione tra oneri fissi e variabili

Il risultato operativo deve riuscire a coprire la gestione

Franco Roscini Vitali

Imprese obbligate a confrontarsi con la determinazione del punto di pareggio aziendale: è questo l'effetto della contrazione dei ricavi che, inevitabilmente, impone agli amministratori la verifica e il ridimensionamento di alcuni costi.

I costi che un'impresa sostiene si dividono in fissi e variabili: i primi si mantengono stabili, quantomeno entro determinati limiti, in caso di aumento o diminuzione dei ricavi, mentre quelli variabili sono legati all'andamento dei ricavi stessi.

In via generale, esempi di costi fissi sono lavoro indiretto, ammortamenti, costi generali e costi industriali: questi restano fissi, entro certi limiti, indipendentemente dal volume dei ricavi.

I costi variabili, invece, sono quelli relativi a materiali, lavoro diretto, lavorazioni di terzi, trasporti, provvigioni: questi costi dipendono direttamente dall'ammontare dei ricavi.

Ogni impresa ha una composizione di costi diversa da un'altra: in alcune prevalgono i costi fissi, mentre in altre quelli variabili, con effetti diversi nel caso di incremento/diminuzione dei ricavi.

Infatti, un'impresa con una composizione di costi nella quale prevalgono quelli variabili risponde in modo differente alla variazione dei ricavi rispetto a un'altra nella quale prevalgono i costi fissi: quest'ultima è avvantaggiata maggiormente all'aumentare dei ricavi, perché riesce a spalmare meglio i suoi costi fissi, mentre è penalizzata in caso di diminuzione degli stessi, perché non riesce a ridurre parimenti i costi (fissi).

Pertanto, la contrazione dei ricavi incide sui costi fissi ed è, in particolare, su alcuni di questi che gli amministratori possono intervenire (non sugli ammortamenti che non sono comprimibili).

Il punto di pareggio

Il limite entro il quale la contrazione dei ricavi non genera perdite è determinato dal punto di pareggio, che ciascuna azienda dovrebbe conoscere, la cui determinazione comporta un calcolo piuttosto semplice.

Il primo passaggio che deve essere fatto consiste nell'individuazione dei costi e nella loro separazione tra fissi e variabili e, fatti cento i ricavi, la loro incidenza percentuale sugli stessi.

La distinzione in questione non è operazione banale, perché può accadere che taluni costi per un'impresa siano fissi, mentre per un'altra no: per esempio, gli ammortamenti generalmente sono costi fissi, ma può anche non essere così se calcolati in base alle unità prodotte (principio conta-

IL CASO

- Costi fissi euro **945.895 (16,3%)**
- Costi variabili euro **4.580.398 (78,5%)**
- Reddito operativo euro **302.915 (5,2%)**
- Totale Ricavi **5.829.208 (100%)**
- Margine unitario di contribuzione: **21,5% (100 - costi variabili 78,5)**
- Punto di pareggio operativo = **$(945.895 \times 100) / 21,5 = 4.400.000$**

- Di conseguenza in percentuale si trova il limite entro il quale i ricavi possono variare pareggiando il reddito operativo, che costituisce il margine di sicurezza:
 $(5.829.208 - 4.400.000) \times 100 / 5.829.208 = 24,52\%$
 $5.829.208 \times 24,52\% = 1.429.321$

- Controprova:
 $5.829.208 - 1.429.321 = 4.400.000$ arrotondato

- Da cui, incidenza dei costi:
- Costi fissi **945.895 (21,5%)**
- Costi variabili **3.454.000 / 4.400.000 (78,5%)**
- Reddito operativo = **zero**

ble Oic 16, paragrafo 66), oppure perché calcolati in precedenza su turni di produzione diversi.

In proposito ciascuna impresa deve fare alcune considerazioni in base alle specifiche, particolari, situazioni.

Dopo aver effettuato la suddivisione dei costi tra fissi e variabili, si determina il margine unitario di contribuzione dato da cento meno la percentuale dei costi variabili.

La formula

Il punto di pareggio è dato dal totale dei costi fissi, moltiplicato cento, fratto il margine di contribuzione.

Ovviamente, il punto di pareg-

gio riguarda il risultato operativo: pertanto, sono escluse componenti finanziarie, non ricorrenti e imposte.

Con riferimento a queste ultime, qualche ragionamento potrebbe essere fatto con riferimento all'Irap che è sostanzialmente un costo aziendale, in quanto può accadere che si debba pagare anche con bilanci in perdita: anche questa è una riflessione che ogni impresa potrà fare al proprio interno.

Il calcolo del punto di pareggio può essere molto utile anche per predisporre i budget.

Per concludere si veda a lato l'esempio tratto da un caso reale.